

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MARZO ...

31 GIOVEDÌ IMPRESE MARITTIME

Opzione per la «tonnage tax». Le imprese marittime con esercizio solare, che intendono avvalersi della particolare determinazione forfetaria del reddito imponibile (cosiddetta «tonnage tax»), in base agli articoli da 155 a 161 del dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per tale regime fiscale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; l'opzione è vincolante per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata.

Per quanto riguarda la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro febbraio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del

16-4-2010), relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti della *black list*) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di febbraio 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010).

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la

risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E e n. 2/E, rispettivamente del 21-10-2010 e del 28-1-2011.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare, o integrare, le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 28-2-2011 senza applicazione di sanzioni. Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniE-Mens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale, che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di febbraio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009 e consultabili sul sito www.inps.it

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 4° trimestre 2010, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-3-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-3-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-3-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-3-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-3-2009.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

PUBBLICITÀ

Pagamento 2ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale seconda rata trimestrale anticipata dell'Imposta comunale annuale sulle pubblicità e sulle affissioni; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

BONUS ASSUNZIONI

Conferma credito. I datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche in parte, dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate nel 2008, 2009 e/o 2010 nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), devono entro oggi trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione modello C/IAL con i dati per la verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale; la mancata presentazione della comunicazione comporta la decadenza dal contributo concesso per l'anno 2011.

Per quanto riguarda la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI

Invio telematico modello EAS. Gli enti privati non commerciali di tipo associativo costituitisi entro il 30-1-2011 che non hanno ancora presentato, esclusivamente in via telematica, il modello EAS con i dati fiscalmente rilevanti per continuare a fruire dei regimi agevolativi, ai fini delle imposte sui redditi (art. 148 dpr 917/1986) e dell'Iva (art. 4 dpr 633/1972), devono provvedervi entro oggi; gli enti che hanno già effettuato la trasmissione devono presentare nuovamente il modello EAS se successivamente all'invio si sono verificate variazioni di dati, salvo particolari esclusioni elencate nelle istruzioni per la compilazione del modello.

Il termine, già più volte scaduto, è stato riaperto a oggi con l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 225 del 29-12-2010, conver-



Sulla base della dichiarazione annuale di produzione e consumo di energia elettrica viene determinato l'importo da versare per l'accisa

tito con modificazioni nella legge n. 10 del 26 febbraio scorso (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26-2-2011).

Si veda da ultima la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 24-2-2011, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, che rinvia ad altre precedenti circolari e risoluzioni nelle quali sono forniti chiarimenti sull'argomento.

PRIVACY

Redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Coloro che trattano dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici (anche un semplice personal computer) sono obbligati, entro oggi, a redigere o ad aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps), come previsto all'articolo 180 del nuovo Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 e successive modificazioni e/o integrazioni).

Considerata la particolarità della scadenza e le onerose sanzioni collegate, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia e di visitare il sito www.garanteprivacy.it

ENERGIA ELETTRICA

Presentazione dichiarazione annuale di produzione e consumo. Le aziende agricole che nel 2010 hanno prodotto energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW (30 kW per gli impianti situati in territori montani) sono considerate «officine elettriche» con obbligo di presentare entro oggi all'Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di produzione e di consumo (modello AD-1) riferita all'anno 2010.

Sulla base della dichiarazione viene determinato l'importo da versare per l'accisa e l'addizionale provinciale sull'energia autoconsumata; di norma, tali imposte sono state già anticipate in corso d'anno con acconti mensili calcolati sul totale dell'anno precedente.

La dichiarazione annuale di produzione va comunque presentata anche se tutta l'energia prodotta viene immessa nella rete elettrica. Per altre informazioni sull'argomento si veda l'art. 53 del decreto legislativo n. 504 del 26-10-1995 e il sito Internet www.agenziadogane.gov.it tramite il quale si effettua la trasmissione telematica.

LEASING IMMOBILIARE

Versamento imposta sostitutiva. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria (leasing) con oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in essere all'1-1-2011, scade il termine per effettuare, in unica soluzione, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale calcolata in misura diversa a seconda che si riferisca a immobili abitativi o strumentali.

L'imposta è dovuta per rapportare i contratti in essere al nuovo sistema di imposizione, in vigore dall'1-1-2011, che prevede il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale all'atto dell'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing anziché, come fino al 31-12-2010, in sede di riscatto del bene.

La modifica normativa e l'obbligo di pagamento dell'imposta sostitutiva sono previsti all'art. 1, commi 15 e 16, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2010).

Per quanto concerne le modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva si veda il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14-1-2011 disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA

Richiesta rimborso. Entro oggi è possibile presentare all'Agenzia delle entrate istanza di rimborso dell'Iva assolta nell'anno 2009 per particolari situazioni previste agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del dpr n. 633 del 26-10-1972; in particolare:

- i soggetti Iva stabiliti in Italia possono chie-

dere, a determinate condizioni, il rimborso dell'imposta pagata in un altro Stato della Comunità europea relativa ad acquisti o importazioni di beni e servizi (art. 38-*bis1*);

- gli operatori economici non residenti in Italia ma in un altro Stato della Comunità europea possono chiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi (art. 38-*bis2*);

- gli operatori economici non residenti in Italia ma in un altro Stato non appartenente alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità possono chiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività (art. 38-*ter*).

L'istanza di rimborso va presentata utilizzando i modelli disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e, per i rimborsi di cui agli articoli 38-*bis1* e 38-*bis2*, deve essere effettuata esclusivamente in via telematica. Si veda sull'argomento il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 53471/2010 dell'1-4-2010 che riporta le norme di attuazione delle richieste di rimborso, con l'avvertenza che il termine di presentazione, inizialmente previsto al 30-9-2010, è stato da ultimo prorogato a oggi con provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 141440/2010 dell'11-11-2010.



Va presentata entro il 31 marzo la richiesta di rimborso dell'Iva pagata nel 2009 in un altro Stato dell'Ue da un soggetto Iva stabilito in Italia